

**BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DEI CASI DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO IN
DANNO DEI SOGGETTI DEBOLI**

Numero BP: 2385

1

**BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DEI CASI DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI
IN DANNO DEI SOGGETTI DEBOLI**

Premessa

La violenza contro le donne, minori e soggetti vulnerabili rappresenta una violazione dei diritti umani ed una delle maggiori emergenze sociali contemporanee come risulta dalla recente ricerca Istat che ha rilevato che in Toscana il 17% delle donne fra i 16 ed i 70 ha subito nel corso della propria vita un atto di violenza da un partner o ex-partner.

La Convenzione Internazionale per l'eliminazione di tutte le discriminazioni contro le donne (CEDAW) approvata dalle Nazioni Unite nel 1979 pone come tema centrale il diritto alla protezione e al sostegno e afferma che "la formazione con un'ottica di genere dei funzionari del sistema giudiziario, delle forze dell'ordine ed altri ufficiali di pubblico servizio è essenziale per una effettiva applicazione della Convenzione." (Raccomandazione 19 dell'undicesima sessione della Commissione CEDAW). Attenzione al tema della violazione dei diritti delle donne e dei minori sono posti anche dalla dichiarazione sui diritti umani di Vienna del 1993 dove si afferma esplicitamente che "i diritti umani delle donne e delle bambine sono un'inalienabile, integrale ed indivisibile parte dei diritti umani universali" e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

Nella Legge della Regione Toscana n. 59/2007 – Norme contro la violenza di genere - si sottolinea l'importanza di promuovere attività di prevenzione della violenza di genere e garantire adeguata accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali, o alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza con particolare riferimento ad una rete di relazioni tra i comuni, le forze dell'ordine, gli uffici territoriali del Governo-prefetture, la magistratura, i centri antiviolenza presenti sul territorio (art. 2 e 3)..

Le seguenti buone prassi si conformano anche all 'ultima Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209(INI))

*BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DEI CASI DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO IN
DANNO DEI SOGGETTI DEBOLI*

2

L'esperienza dimostra che permangono nel comportamento delle Istituzioni competenti ad affrontare queste manifestazioni ampie zone di discrezionalità e di disomogeneità, tali da vanificare talvolta l'efficace tutela delle parti offese. In particolare non sono rare le reiterazioni di atti violenti, specialmente nei confronti delle donne con esiti talvolta mortali. Prevenire tali reiterazioni e in generale assicurare la tutela dei soggetti deboli è uno degli obiettivi da perseguire con grande attenzione.

E' fondamentale integrare gli aspetti di protezione e repressione attivati dalla magistratura e dalle forze dell'ordine con misure di natura psico-sociale e di reinserimento coinvolgendo tutti i soggetti attivi sul territorio che a vario titolo sono coinvolti nel processo (in particolare Centri Antiviolenza, servizi pubblici socio-sanitari e servizi specifici di presa in carico dei maltrattanti)

In tale ottica i soggetti sottoscrittori individuano alcune buone prassi dirette a definire e rendere omogenei sul territorio fiorentino gli interventi di tutela nei confronti dei soggetti appartenenti alle fasce deboli maggiormente vulnerabili e quelli di tutela per i minori

Le presenti buone prassi sono dirette, fra l'altro, ad impedire che gli operatori possano indulgere in meccanismi di negazione o di minimizzazione della violenza attuando interventi che risultino poco tempestivi in relazione alle esigenze di protezione delle donne e dei minori. Risultano perciò fondamentali gli aspetti legati alla formazione, sia per quanto riguarda il fenomeno della violenza, sia per quanto riguarda le reazioni delle vittime, le caratteristiche del maltrattante e le conseguenze della violenza sulle donne ed i bambini/e. L'esperienza dimostra che talvolta non si coglie il pericolo posto in essere dalla situazione di maltrattamento e si evita perciò di far ricorso ai collaudati strumenti previsti dalla legge. E' provato che l'applicazione delle misure cautelari di custodia in carcere o agli arresti domiciliari (quando ricorrano le condizioni) nei casi di maltrattamento e atti persecutori gravi, interrompono un pericoloso circuito di violenza fisica e/o psicologica, e hanno una sicura efficacia deterrente.

1. Buone prassi negli uffici giudiziari

A) Nella fase delle indagini preliminari

Presso la Procura della Repubblica di Firenze è istituito un **pool specialistico** per la trattazione dei reati in danno delle “fasce deboli.”

Al gruppo specialistico sono assegnati tutti i procedimenti riguardanti i reati di violenza in danno di soggetti deboli, quali donne, minori, anziani, disabili ecc.:

Il pool costituisce il punto di riferimento degli operatori/trici del settore e deve essere in grado di garantire:

- la promozione di uno standard professionale alto dei Magistrati e di tutte le forze di Polizia. Un rapporto costante e diretto dei magistrati con la PG e specifiche direttive e organizzazione di appositi incontri di studio;
- verificare con Enti e Associazioni le migliori prassi che consentano di creare una “rete” capace di prendere in carico le vittime dei reati dal momento della violenza fino alla conclusione dell’iter giudiziario e oltre;
- la disponibilità di un P.M. appartenente al pool specialistico, per i casi di maggiore gravità che si presentino nel corso delle indagini relative ai reati in argomento.

In particolare, nella fase delle indagini preliminari l’ufficio giudiziario di Procura assicurerà che:

- **l’audizione della persona offesa, almeno nei casi più gravi, sia effettuata direttamente dal Pubblico Ministero che dirige le indagini**, il quale nei restanti casi potrà avvalersi dei servizi e delle sezioni di p.g. specializzate;
- **in caso di audizione di minori vittime di maltrattamenti o violenza assistita sia previsto l’intervento di specialisti quali psicologi/ghe o neuropsichiatri/e infantili ai sensi dell’art. 348 comma 4 c.p.p.;**
- **ogni qualvolta ricorrano le condizioni previste dalla legge, si esamini con estrema attenzione la possibilità di procedere ad incidente probatorio ex art. 392 lettere a) e b) c.p.p.** in modo da raccogliere tempestivamente elementi di prova che abbiano lo stesso valore di quelli raccolti in dibattimento. Il pubblico ministero terrà conto altresì delle raccomandazioni contenute nella delibera del CSM secondo cui saranno raccolte le

- deposizioni di minori di anni sedici, persone offese o testimoni, nell'ambito di procedimenti penali per il reato di cui all'art. 572 c.p. con le modalità previste per l'incidente probatorio;
- **sia esaminata l'opportunità di ricorrere a misure coercitive a carico dell'indagato** quando la natura del reato lo consenta ed esse siano necessarie per evitare la reiterazione e per proteggere efficacemente le vittime del reato;
 - **sia data priorità alla valutazione del pericolo e al ricorso a strumenti idonei alla protezione della vittima sulla base degli indicatori di rischio**, in considerazione dell'alto numero di donne uccise o aggredite dai propri partner ed ex partner e quindi della situazione di rischio in cui si collocano gli episodi di violenza domestica. Sulla base di queste considerazioni è fondamentale valutare: la percezione della donna di essere in pericolo, una *escalation* della violenza, la gelosia eccessiva, minacce di morte o di suicidio, precedenti aggressioni nei confronti della donna e dei familiari, l'accesso o la familiarità con armi, l'abuso o la violenza su animali domestici, precedenti penali o violazioni di prescrizioni imposte dal giudice.
 - **sia esaminata l'opportunità di adottare la misura cautelare di cui all'art. 282 bis** che, oltre a tutelare la vittima, ostacolando il protrarsi della condotta criminosa, rappresenta un segnale forte di illiceità del comportamento. Si aggiunga che quando l'autore delle condotte criminose è l'unico familiare che produce reddito, questa misura consente all'indagato di continuare a lavorare. In tale contesto è opportuno che nell'applicazione della misura venga valutata la possibilità di richiedere l'applicazione anche del comma 3 dell'art. 282-bis che consente al giudice, su richiesta del pubblico ministero, l'ingiunzione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi;
 - **L'ufficio giudiziario che procede contenga il più possibile i tempi delle indagini preliminari** anche in ossequio alle disposizioni contenute nella circolare n. 4139 del Consiglio Superiore della Magistratura in data 30 luglio 2010. L'eccessiva durata provoca il rischio concreto che i fatti qualificati come violazione dell'art. 572 c.p. incorrano nell'estinzione per prescrizione, soprattutto durante il giudizio d'appello o in Cassazione.
 - Sia rivolta particolare attenzione alla raccolta delle fonti di prova. **È opportuno**, per evitare il rischio di dispersione e deterioramento della prova, **che nel corso delle indagini preliminari siano sentite subito a sommarie informazioni tutte le persone informate**

sui fatti, compresa la persona offesa, le cui dichiarazioni, in sede di sommarie informazioni, potrebbero essere assai utili a chiarire i fatti esposti nella querela.

- **I magistrati del pubblico ministero esaminino la possibilità di sollecitare interventi previsti da programmi di trattamento per maltrattanti sia durante la fase delle indagini di polizia giudiziaria, sia durante le indagini condotte dal pubblico ministero.**

B) Nella fase del giudizio

- **il Tribunale civile provvederà ad adottare modalità organizzative che consentano la trattazione in via esclusiva o comunque prevalente di tutti gli affari che riguardano la famiglia, assegnandoli a sezioni o singoli magistrati specializzati con particolare riferimento ai ricorsi presentati ai sensi degli artt. 342 bis e 342 ter del codice civile;**
- **Presso il Tribunale Penale di Firenze è istituito un gruppo di magistrati che si occupano in via esclusiva o comunque prevalente dei reati commessi in danno dei soggetti deboli;**
- **il Tribunale penale assicurerà la priorità di trattazione dei procedimenti relativi ai reati perpetrati nei confronti delle fasce deboli;**
- **durante la fase del dibattimento è opportuno che nei processi per il reato di violenza e/o maltrattamenti la pubblica accusa nell'udienza, sia preliminare che dibattimentale, venga sostenuta dal pubblico ministero titolare dell'indagine, perlomeno nei casi di particolare gravità, in modo di assicurare una partecipazione qualificata da parte del rappresentante dell'accusa;**
- **saranno adottate modalità organizzative che garantiscano alla donna vittima di violenza di avere adeguata protezione durante l'esame testimoniale ed immediatamente dopo.**

2) Coordinamento tra gli uffici

Nei casi di abuso e maltrattamenti in danno di minori che diano luogo contestualmente sia a processo penale ordinario che al procedimento minorile, la Procura Ordinaria e i Magistrati minorili si coordineranno al fine di garantire l'efficacia delle procedure, la tutela delle vittime e un quadro di riferimento complessivamente unitario per gli operatori/trici del settore. In particolare si avrà cura di:

*BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DEI CASI DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO IN
DANNO DEI SOGGETTI DEBOLI*

6

- **attivare percorsi clinico/educativi** che affianchino i percorsi giudiziari, sia della giustizia ordinaria che di quella minorile, avvalendosi quando è necessario dei servizi territoriali;
- **investire del caso il Tribunale per i Minorenni** per i provvedimenti a tutela del minore tutte le volte che se ne presenti la necessità;
- **effettuare un'attenta scelta delle modalità più opportune con cui svolgere gli accertamenti**, in modo da tutelare in egual misura la personalità del minore, l'accertamento della verità e il diritto di difesa dell'indagato;
- **assicurare la formulazione di un progetto educativo nei confronti del minore**, all'interno del quale possa essere elaborata anche l'esperienza processuale;
- **evitare, attraverso opportune azioni di coordinamento tra gli uffici, che il minore possa ricevere segnali contraddittori**, come, ad esempio, nel caso di diversa regolamentazione degli incontri con i familiari o in quello di sovrapposizione, ad opera di diversi uffici giudiziari, di più specialisti della stessa materia;
- **La Procura della Repubblica per i Minorenni si coordinerà con la Procura ordinaria** tutte le volte che un reato commesso a danno di minori coinvolga persone maggiorenni.
- **La Procura Ordinaria** che abbia ricevuto od acquisito autonomamente la notizia di reato **dà notizia senza ritardo alla Procura Minorile dei fatti di violenza in danno dei minori.**
- **Il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni vaglierà caso per caso se instaurare un percorso di protezione con ricorso al Tribunale per i minorenni.** Nel caso in cui la Procura dei Minori su sollecitazione del PM ordinario abbia presentato immediato ricorso al Tribunale per i Minorenni, sarà la Procura della Repubblica ordinaria ad attivare il necessario coordinamento con il Tribunale per i Minorenni titolare del potere di adottare i provvedimenti del caso.
- **Quando i servizi sociali o gli operatori sanitari o incaricati di pubblico servizio debbano provvedere a segnalare al Tribunale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni la necessità di interventi a tutela del minore ed allo stesso tempo denunciare all'ufficio giudiziario competente fatti costituenti illecito penale dovranno essere redatte due distinte relazioni..** Per criteri a cui deve fare riferimento la denuncia si rimanda alle specifiche al punto 5 del presente documento, nelle relazioni a tutela invece ci si

limiterà a descrivere gli elementi di pregiudizio per il minore richiamando eventualmente la circostanza che la denuncia è stata inoltrata all'autorità giudiziaria competente.

La Procura ordinaria e quella per i Minori potranno prevedere, previo accordo fra i magistrati che si occupano del caso, che la segnalazione al Tribunale per i minorenni faccia riferimento esclusivamente agli elementi necessari a predisporre la tutela del minore. In particolare si eviteranno riferimenti che consentano di identificare gli/le operatori/trici intervenuti/e, per non esporli al rischio di ritorsioni o rappresaglie. In ogni caso, anche quando gli atti compiuti dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria non siano più coperti dal segreto si avrà cura di evitare ogni riferimento ad elementi che possano recare pregiudizio (indirizzo, strutture ospitanti, nomi degli operatori coinvolti) alle vittime del reato o agli operatori intervenuti.

3) Buone prassi negli interventi delle Forze di Polizia

- **All'atto della denuncia da parte di uno dei soggetti deboli è necessario che essa venga dettagliata con molta cura, evitando descrizioni riduttive che minimizzano l'accaduto e che ovviamente non l'enfatizzino.** Si avrà cura, ad esempio, di evitare la dicitura "per futili motivi", che poco descrive quello che è avvenuto, mentre è necessario raccogliere una narrazione analitica degli episodi di violenza, con l'indicazione espressa della presenza eventuale dei bambini durante gli episodi violenti oggetto della denuncia;
- **Le Forze di Polizia eviteranno insistenti tentativi di composizione dei conflitti ed una esagerata prospettazione delle difficoltà che potrebbero derivare dalla presentazione della denuncia e dall'avvio delle indagini; eviteranno altresì ogni forma di suggestione nei confronti della vittima che, già a disagio per la violenza subita, potrebbe determinarsi a forme di rinuncia del percorso giudiziario.** Si adopereranno caso per caso per far in modo che la vittima della violenza maturi le proprie decisioni in ordine alla proposizione della querela in totale libertà e autonomia di giudizio.
- **In caso di intervento su chiamata, l'annotazione di polizia giudiziaria deve sempre contenere l'indicazione del chiamante, i motivi della chiamata, gli elementi accertati durante l'intervento e l'indicazione degli agenti intervenuti che potranno essere eventualmente sentiti come persone informate dei fatti;**

*BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DEI CASI DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO IN
DANNO DEI SOGGETTI DEBOLI*



- **Durante le indagini le Forze di Polizia Giudiziaria provvederanno ad acquisire ogni utile riferimento relativamente ai singoli episodi di violenza fisica, sessuale, psicologica o verbale;** documenteranno inoltre ogni episodio di violenza “assistita”, da intendersi come forma di maltrattamento psicologico che si manifesta tutte le volte in cui un bambino si trova esposto a forme di violenza fisica, psicologica, verbale, sessuale o economica esercitata su figure che costituiscono per lui punto di riferimento o su persone a lui affettivamente legate;
- **Le Forze di Polizia che ricevono la prima notizia del reato valuteranno l'adozione o la richieste di tutte le misure** utili ad evitare il protrarsi delle conseguenze dannose o il ripetersi delle violenze;
- **La protezione della vittima è il primo obiettivo da conseguire** e le relative misure devono essere prese sulla base di considerazioni legate agli indicatori di rischio e pericolo, sopra richiamati.
- **Durante le indagini di polizia giudiziaria gli u.p.g. e gli agenti di p.g. procederanno in modo tale che la persona indagata non sia messa nella condizione di conoscere l'attività investigativa in corso..** Provvederanno inoltre ad acquisire:
 - le dichiarazioni di eventuali altre parti offese;
 - le dichiarazioni di persone informate sui fatti (familiari, vicini di casa, datore/trici di lavoro, colleghi/e della vittima, ecc.);
 - la documentazione eventualmente in possesso della parte offesa, la documentazione medica riferita a lesioni subite dalla p.o. o relativa alla persona sottoposta ad indagini (quali relazioni su interventi psichiatrici, abuso di alcool o sostanze stupefacenti, ecc.), la documentazione eventualmente in possesso dei servizi sociali o del Tribunale civile o del Tribunale per i Minorenni, la documentazione scolastica relativa ai minori componenti il nucleo familiare, la documentazione relativa a precedenti denunce e, infine, la documentazione relative ad di eventuali assenze dal lavoro, della p.o.

- **Quando nel corso delle indagini appare evidente che il rientro della vittima nel nucleo familiare comporti pericolo per la donna e/o per i minori o altri soggetti deboli o nel caso in cui essi esprimano timori in tal senso gli ufficiali di p.g. provvederanno o a trovare una sistemazione immediata in caso di minori ai sensi dell' art. 403 c.c. o a contattare i servizi territoriali e le associazioni del privato sociale (ad esempio Centro Sicuro per il Comune di Firenze oppure altri) al fine di assicurare una sistemazione immediata in fase di emergenza, in tali casi il Tribunale per i Minorenni si impegna a ratificare il provvedimento nel più breve tempo possibile..**

4) Interventi in fase di esecuzione.

Nella fase di esecuzione della pena l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Firenze (UEPE) promuoverà con le modalità di cui all'art. 118, comma 8, del D.P.R. 30/06/2000 n.230, programmi specifici finalizzati alla responsabilizzazione dei condannati autori di reato verso soggetti deboli e ai fini della riduzione del rischio di recidiva. Tali programmi/interventi potranno essere proposti alla Magistratura di Sorveglianza affinché vengano recepiti come impegni specifici dei soggetti ammessi a misure alternative alla detenzione ed assumano dunque un'efficacia prescrittiva.

5) Modalità e caratteristiche della denuncia da parte del servizio socio-sanitario territoriale del Comune di Firenze di episodi di abuso/maltrattamento.

Nel caso in cui un soggetto debole sia oggetto di abuso/maltrattamento il Servizio Socio-sanitario, venuto a conoscenza del fatto nell'esercizio della sua funzione di incaricato di pubblico servizio dovrà procedere ad una denuncia all'Autorità giudiziaria "senza ritardo."

La segnalazione, che dovrà contenere la descrizione dettagliata dei fatti che sono a conoscenza del servizio, sarà inviata, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto autore del reato o la vittima siano minorenni e alla Procura Ordinaria se il presunto autore sia un adulto.

L'operatore può segnalare l'esigenza della riservatezza di alcune informazioni a tutela della sicurezza delle vittime degli abusi o degli operatori.

Nel corpo della denuncia i servizi socio-sanitari dovranno riportare i dati identificativi della parte offesa e quando è possibile, del presunto indagato o di altre persone informate sui fatti. Sarà utile fare riferimento – se conosciuti- all'eventuale esistenza di documenti quali relazioni/note scolastiche, temi, documentazione medica e relazioni /referti di eventuali servizi specialistici o di strutture ospedaliere.

Andrà evitata qualsiasi iniziativa che possa portare a conoscenza dell'indagato l'esistenza della denuncia o delle indagini in corso.

6) Azioni di prevenzione e protezione delle vittime di reato

In ogni caso di cessazione delle misure cautelari o di provvedimenti restrittivi della libertà che comportano il rischio o il pericolo di ravvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima dovrà essere data informazione alle forze di polizia competenti per territorio o che abbiano svolto le indagini sul caso. Le forze di polizia provvederanno ad informare le parti offese e adotteranno tutte le misure di prevenzione necessarie ad evitare il reiterarsi degli atti di violenza.

7) Iniziative di consolidamento delle buone pratiche

Per un **corretto esercizio delle buone pratiche** previste nel presente protocollo sono necessari:

- l'analisi e il monitoraggio dei fenomeni riconducibili ai reati in danno dei soggetti deboli;
- il coordinamento delle azioni e la cooperazione tra tutti i soggetti pubblici e privati operanti nello specifico settore ;
- l'attuazione di percorsi informativi a vantaggio delle vittime sugli strumenti e sulle modalità di tutela e di sostegno;
- concrete iniziative dirette all'assistenza e al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi successive al verificarsi degli episodi denunciati.

In particolare è decisivo il momento della formazione degli operatori che sarà articolata su due livelli:

- momenti formativi legati alle specificità professionali organizzati e favoriti da ciascuno dei soggetti firmatari;
- momenti formativi trasversali multidisciplinari e interistituzionali, promossi dalla Procura Generale o dai singoli uffici giudiziari firmatari del presente protocollo con cadenza di almeno un ciclo per ogni anno, diretti a creare momenti di confronto tra tutti gli operatori del settore (magistrati, polizia giudiziaria, servizi sociali, medici, avvocati, centri antiviolenza, scuola, ecc.).

Non meno importante è la fase del monitoraggio del fenomeno. E' necessario che gli uffici interessati curino la raccolta puntuale dei seguenti dati:

- denunce a danno dei soggetti deboli presentate alle Procure della Repubblica e alla polizia giudiziaria;
- arresti in flagranza;
- misure cautelari coercitive richieste dal Pubblico Ministero;
- provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle richieste di allontanamento.

Tutti i firmatari del presente protocollo concordano sulla necessità **che la Procura Generale convochi ogni anno una riunione** che veda la partecipazione di tutti i soggetti firmatari del protocollo, per valutare i dati raccolti e verificare la puntuale applicazione delle prassi concordate.

Ciascuno dei firmatari individuerà e comunicherà alla Procura Generale uno o più referenti per l'attuazione di quanto previsto nel protocollo.

*BUONE PRASSI PER LA GESTIONE DEI CASI DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTO IN
DANNO DEI SOGGETTI DEBOLI*

Firenze, 28 Novembre 2011

Soggetti firmatari delle buone prassi per la gestione dei casi di violenza e maltrattamento in danno dei soggetti deboli:

Giuseppe Quattorocchi, Procura della Repubblica	
Fernando Prodomo, Tribunale dei Minorenni	
Domenico Paparo, Tribunale civile di Firenze	
Massimo Floquet, Procura dei Minori	
Costantino Capuano, Questura di Firenze	
Emanuele Saltalamacchia, Comandate Provinciale dei Carabinieri	
Daniela Calzelunghe, Ufficio Esecuzione Penale Esterna Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo	
Ing. Luigi Marroni, Direttore Asl 10 Firenze	
Assessore Stefania Saccardi, Comune di Firenze	
Roberta Cavagna, Associazione Artemisia, Firenze	
Alessandra Pauncz, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (C.A.M.)	
Procuratore Generale Beniamno Deidda	